

Perugia, 19 giugno 2024

APPROVATI

**Alla c.a. del Presidente
della I Commissione consiliare permanente**

Daniele Nicchi

Sede

Oggetto: Emendamenti all'Atto n. 2007, proposta di legge avente ad oggetto "Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea – Disciplina dell'attività internazionale della Regione).

EMENDAMENTO ALL'ART. 9 DELL'ATTO N. 2007

L'articolo 9 dell'Atto n. 2007 è sostituito dal seguente:

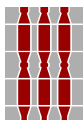
"Art. 9

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/2014, le parole: "e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi" e le parole: "Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche soggette ad approvazione da parte della Commissione europea." sono soppresse e dopo le parole: "della l.r. n. 13/2000." è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa delle modifiche sostanziali apportate agli atti di programmazione di cui al presente comma dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea.".

Relazione

Il presente emendamento è posto in coerenza con la modifica già prevista dall'art. 9 dell'Atto n. 2007 rispetto al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 11/2014, di cui si riproduce innanzitutto il contenuto. Infatti, con la modifica al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 11/2014, nell'ottica di una semplificazione e di un alleggerimento della procedura diretta all'approvazione degli atti di programmazione cofinanziati dall'Unione europea, è stata eliminata quella previsione che rimetteva all'approvazione dell'Assemblea legislativa le modifiche sostanziali ai suddetti programmi laddove si rendeva necessaria una decisione della Commissione europea. Con l'emendamento proposto si intende chiarire, inoltre, per non lasciarlo all'interpretazione della disposizione medesima, che le modifiche sostanziali, appunto quelle da approvarsi da parte della Commissione



europea, sono apportate dalla Giunta regionale e quindi - successivamente all'approvazione con decisione della Commissione europea - comunicate all'Assemblea legislativa. Questo consentirà all'Assemblea legislativa di avere sempre l'aggiornamento dello stato della programmazione regionale sulle politiche europee senza tuttavia appesantire con passaggi procedurali l'iter di modifica dei programmi che del resto è assoggettato alla valutazione della Commissione europea.

L'emendamento ha carattere ordinamentale e procedurale e risulta pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

EMENDAMENTO ALL'ATTO N. 2007

Dopo l'articolo 9 dell'Atto n. 2007, è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.”.

Relazione

L'emendamento introduce nella proposta di legge la clausola di invarianza finanziaria che attesta che dell'attuazione della legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. L'invarianza finanziaria della proposta di legge deriva dal carattere ordinamentale e procedurale di tutte le disposizioni.

Consigliere
Daniele Carissimi